

Statuto dell' Associazione "Naxos in b&b"

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

1. E' costituita l'Associazione denominata "Naxos in b&b", con sede legale in Via Ticino, snc a Giardini Naxos (ME).
2. L'Associazione ha una durata illimitata.

Art. 2

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica, apolitica e intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità, indipendenza, di elettività e di gratuità delle cariche sociali.
2. Tutti gli utili e gli avanzi di gestione saranno utilizzati per il perseguimento delle finalità istituzionali e per lo svolgimento delle attività connesse e collaterali.
3. Ogni socio è tenuto all'accettazione e al rispetto delle norme previste dal presente statuto, nonché ad un comportamento corretto sia nei confronti degli altri Soci che di terzi.

Art.3

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione persegue i seguenti scopi:
 - a) valorizzare le attività turistiche ed economico-commerciali di Giardini Naxos;
 - b) qualificare la ricettività extra alberghiera della zona promuovendo lo sviluppo e la nascita di nuove strutture;
 - c) assistere gli associati nella loro costituzione, nella gestione dell'attività e nell'accesso al credito;
 - d) promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza del prodotto turistico extra alberghiero;
 - e) gestire iniziative promozionali nell'ambito di manifestazioni turistiche;
 - f) difendere, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale del territorio;
 - g) sviluppare rapporti di amicizia, di scambio culturale, di ospitalità dei cittadini delle diverse regioni e delle diverse nazionalità;
 - h) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata programmazione culturale del territorio;
 - i) organizzare servizi, attività turistiche, culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo degli ospiti delle piccole strutture ricettive;
 - j) individuare nuovi itinerari, percorsi e proposte turistiche valorizzando in particolare le tipicità gastronomiche, paesaggistiche e culturali della zona;
 - k) promuovere lo sviluppo di iniziative tra gli operatori del turismo e assisterli per il miglioramento delle loro attività;
 - l) partecipare a organizzazioni di qualsiasi natura giuridica (associazioni, società, cooperative, consorzi, ecc.) che, su un più ampio livello territoriale, si propongano scopi uguali o affini;
 - m) collaborare con gli Enti competenti per controllare e certificare la qualità dell'offerta turistica-ricettiva.
 - n) curare la produzione, la pubblicazione e la distribuzione di stampe e materiali periodici e monografici, anche tramite il web, inerenti le finalità associative;
 - o) promuovere, progettare e organizzare la formazione dei propri associati per creare figure legate al turismo per meglio diffondere le finalità dell'associazione;

- p) promuovere e organizzare progetti per il recupero e la valorizzazione di beni culturali ed ambientali;
- q) ottenere finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti precedenti, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati;
- r) promuovere e organizzare mostre, convegni e manifestazioni culturali, eventi artistici e sportivi al fine di diffondere gli scopi sociali;
- s) Istituire sedi di aggregazione territoriale, anche fuori dei confini nazionali per lo svolgimento delle attività statuarie;
- t) promuove e gestisce ogni altra attività idonea al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 4

ASSOCIATI E ACCESSO ALL'ASSOCIAZIONE

1. Sono previste le seguenti categorie di soci:
 - a. Soci fondatori: i soggetti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo il presente atto costitutivo. Ad essi è attribuito l'accesso alle cariche elettive per la gestione dell'Associazione e il diritto al voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni;
 - b. Soci ordinari: i soggetti individuali o collettivi, che esercitano o intendono esercitare l'attività di accoglienza in bed and breakfast o in strutture extralberghiere assimilabili, e che si avvalgano delle iniziative e dei servizi promossi dall'Associazione. Ad essi è attribuito l'accesso alle cariche elettive per la gestione dell'Associazione e il diritto al voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni;
 - c. Soci sostenitori: i soggetti di varia natura che, pur non esercitando l'attività di accoglienza, intendono favorire il raggiungimento degli scopi associativi, contribuire al sostegno economico dell'Associazione e dei suoi programmi, senza partecipare direttamente all'attività dell'Associazione e dei suoi organismi direttivi. Ad essi, infatti, non è permesso alcun accesso alle cariche elettive per la gestione dell'Associazione, e non hanno diritto al voto.
2. La qualifica di Socio ordinario, di cui alla lettera b) del precedente comma 1, è subordinata alle seguenti imprescindibili condizioni:
 - a. presentazione della domanda di iscrizione previa accettazione e sottoscrizione del presente statuto;
 - b. presentazione della documentazione attestante l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva;
 - c. accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda d'iscrizione all'associazione;
 - d. versamento della quota associativa prevista.
3. La qualifica di Socio sostenitore, di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è subordinata alle seguenti imprescindibili condizioni:
 - a. presentazione della domanda di iscrizione previa accettazione e sottoscrizione del presente statuto;
 - b. accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda d'iscrizione all'associazione;
 - c. versamento della quota associativa prevista.
4. L'iscrizione all'associazione decorre dal giorno successivo alla delibera del Consiglio Direttivo e mantiene la propria validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
5. La domanda di iscrizione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento al suo accoglimento.
6. In assenza di un provvedimento di accoglimento, l'iscrizione si intenderà rifiutata e l'interessato potrà eventualmente proporre appello in Assemblea.
7. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, nonché diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconto e registri dell'associazione.
8. L'associato che svolgesse un'attività volontaria, non potrà in alcun modo essere

retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

9. La suddivisione in categorie di soci di cui al comma 1 non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, tranne per quanto specificatamente previsto dal presente Statuto.

Art.5

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCI

1. La qualità di socio cessa:
 - a) per scioglimento dell'Associazione;
 - b) per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine di ogni anno;
 - c) per esclusione deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo a seguito di inadempienza degli obblighi derivanti dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni;
 - d) per mancato versamento della quota associativa;
 - e) per morte dell'associato;
 - f) quando il socio arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 6

CONTRIBUTI ANNUALI E QUOTE DI AMMISSIONE

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di ammissione per i soci, che dovranno essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 2010) e gli eventuali contributi semestrali in relazione ai programmi ed alle iniziative da realizzare.
2. Gli associati non in regola con il versamento degli importi annuali non possono né partecipare all'Assemblea né ad altre iniziative o programmi dell'Associazione, decadendo dalla qualità di socio.

Art. 7

PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote che gli associati versano annualmente e dai contributi semestrali richiesti in virtù dei programmi e iniziative da realizzare, nonché da tutti gli altri beni che alla stessa possano essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali.

Art. 8

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Segretario;
 - f) il tesoriere;
 - g) il Collegio dei Probiviri ove nominato;
 - h) il Revisore dei Conti ove nominato;

Art. 9

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai soci in regola con i versamenti ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 giugno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo e negli altri casi previsti dall'art. 20 del Codice Civile (*"quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati"*).

Art.10

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, mediante lettera, telefax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione, per l'approvazione del bilancio annuale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e del giorno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno dell'incontro e l'indicazione della seconda convocazione.

Art. 11

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita:
 - a. *in prima convocazione* quando siano presenti, di persona o mediante proprio delegato che sia a sua volta socio, tanti soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea ai sensi dell' art.8 in numero tale da rappresentare la metà più uno dei predetti soci;
 - b. *in seconda convocazione* qualunque sia il numero dei presenti.
2. Ogni socio può rappresentare per delega non più di due altri soci.
3. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci nel loro insieme.
4. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei soci presenti e rappresentanti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. In caso di ulteriore parità il Presidente ha il voto decisivo.
5. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti espressi.
6. La votazione verrà effettuata mediante scrutinio palese, a meno che l'Assemblea non decida all'unanimità di procedere diversamente.
7. L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente incaricato o dal Consigliere più anziano.

Art. 12

ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Sono di competenza dell'Assemblea in sede ordinaria:
 - a) la determinazione delle direttive di massima dell'Associazione e dell'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
 - b) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c) la determinazione delle quote di ammissione e dei contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
 - d) la deliberazione su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
2. Sono di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria:

- a) le modifiche al presente statuto con maggioranza di almeno due/terzi dei votanti;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato dall'Assemblea costituita da almeno da quattro/quinti degli Associati con maggioranza dei due/terzi.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto per due terzi dai Soci fondatori, la cui nomina è vitalizia salvo rinuncia, e per un terzo da Soci ordinari nominati dall'Assemblea
2. Dura in carica un anno;
3. Delibera a maggioranza computando anche il voto del Presidente che vi partecipa di diritto.
4. I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese comprovate e autorizzate, per l'attività sostenuta a favore dell'Associazione.
5. L'Assemblea potrà deliberare l'aumento dei componenti il Consiglio Direttivo fino ad un massimo di 15 soci, compresi i soci fondatori.
6. Il Consiglio si riunirà almeno tre volte all'anno e decidere sui programmi da attuare e sugli altri argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente quando lo disponga il Presidente o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
2. Esso è convocato dal Presidente con lettera o telefonata almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente le indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.
4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario e controfirmate dal Presidente e dai membri del Consiglio presenti.
5. I membri elettivi del Consiglio Direttivo, ad esclusione del Presidente, che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica e verranno sostituiti dai candidati non eletti, in ordine di graduatoria.

Art. 15

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza. La votazione è effettuata mediante scrutinio palese, a meno che il Consiglio Direttivo non decida all'unanimità di procedere diversamente.

Art. 16

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione salvo quanto - per il presente statuto - è espressamente riservato all'Assemblea o al Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo inoltre:
 - a) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e il Segretario;
 - b) persegue, secondo le direttive fissate dall'Assemblea, gli scopi dell'Associazione e ne cura la gestione economica;

- c) esamina la redazione del bilancio, del conto preventivo e li approva prima della presentazione degli stessi all'Assemblea;
 - d) convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;
 - e) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f) costituisce, ove lo ritenga opportuno, comitati tecnici o gruppi di lavoro per particolari problemi o iniziative, avvalendosi eventualmente di esterni;
 - g) redige, se del caso, uno o più regolamenti interni;
 - h) delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
 - i) delibera i provvedimenti disciplinari a carico degli associati e propone all'assemblea l'esclusione di uno o più associati, per ragioni motivate e gravi;
 - j) nomina rappresentanti dell'Associazione, anche se non soci, presso Enti esterni e per la partecipazione a convegni, conferenze, fiere turistiche, manifestazioni e incontri con delegazioni, commissioni, comitati, gruppi di studio e di lavoro;
 - k) approva convenzioni, atti gratuiti e concessioni con istituzioni pubbliche e private, per il miglior conseguimento degli scopi associativi e in ogni caso, con obbligo di riferire all'Assemblea immediatamente successiva;
 - l) delibera l'acquisto, o la dismissione, di beni mobili necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale, con obbligo di riferirne all'Assemblea immediatamente successiva; in ogni caso al momento dell'acquisto deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
3. Il Consiglio è solidalmente responsabile, ai sensi di legge, per ogni eventuale irregolarità commessa collegialmente.
 4. Per ogni singola attività delegabile, il Consiglio stabilirà preventivamente i limiti del potere delegato e l'ammontare degli oneri relativi da porre a carico dell'Associazione. In ogni caso nessuna nomina o partecipazione potrà essere deliberata dal Consiglio in assenza di adeguata copertura finanziaria.
 5. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere ad integrazione.

Art 17

DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche hanno durata di un anno.

Art. 18

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Dura in carica un anno ed è rieleggibile. Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, insieme al Consiglio Direttivo.
2. Il presidente dell'Associazione:
 - a) intrattiene rapporti con terzi e apre c/c bancari nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione; le operazioni sui conti bancari potranno essere effettuate a firma disgiunta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
 - b) rappresenta l'Associazione in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa, nominando o revocando i Procuratori alle liti;
 - c) presiede il Consiglio Direttivo;
 - d) esercita in caso di grave urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detto organo nella sua prima riunione,

che comunque, in tal caso dovrà essere convocata entro 15 giorni dal fatto;

- e) vigila e cura l'osservanza della disciplina sociale adempiendo a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto nonché dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o di impedimento momentaneo del Presidente i suoi poteri interni e di rappresentanza esterna saranno esercitati dal vice Presidente.
 4. In caso di assenza definitiva del Presidente, il Vice-Presidente dovrà indire un'assemblea straordinaria per le nuove elezioni entro 30 gg dal fatto.

Art. 19

SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario è nominato dal presidente mentre il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e non possono coincidere nella stessa persona.
2. Durano in carica un anno e sono rieleggibili.
3. Il Segretario attua le disposizioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e collabora con il Presidente ed il Vice Presidente nell'ordinaria gestione dell'Associazione. In particolare :
 - a) cura la tenuta e la conservazione della documentazione e delle scritture contabili e amministrative;
 - b) Trascrive l'avviso di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio in appositi libri.
4. Il Tesoriere:
 - a) cura il servizio di esazione e di cassa;
 - b) conserva in un istituto bancario o presso le Poste spa ogni somma raccolta;
 - c) provvede ai pagamenti che sono deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio;
 - d) redige il rendiconto economico in conformità alle direttive ricevute dal Consiglio.

Art. 20

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui almeno uno associato, nominati dall'Assemblea e dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento di richieste scritte, il collegio decide irrisolvemente, senza obbligo di formalità anche fiscali, ogni controversia tra gli associati, tra loro e l'associazione, compresa quella di responsabilità contro gli amministratori o gli altri organi associativi.
3. Ogni questione loro posta dovrà, quindi, essere risolta soltanto dal collegio, salvo limiti e divieti di legge.
4. I provvedimenti del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
5. Qualora il membro associato, per la sua qualità, fosse in conflitto d'interesse personale, egli non prenderà parte alla formazione della decisione finale.

Art. 21

REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti, associato o non, è nominato dall'Assemblea.
2. Può essere nominato un collegio dei revisori dei conti composto da almeno tre membri ed in tal caso deve essere eletto un Presidente e un Vice presidente.
3. Dura in carica un anno ed è rieleggibile.
4. I compiti del Revisore sono :
 - a) Partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri e suggerimenti, comunque non vincolanti;
 - b) Vigilare sulla gestione economica e finanziaria della associazione, informando

tempestivamente il Consiglio e riferendo all'assemblea degli associati in caso di gravi irregolarità, alla prima successiva seduta

- c) Redigere la propria relazione sul rendiconto della gestione annuale, da presentare all'assemblea degli associati.

Art. 22

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve riunirsi per esaminare ed approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'approvazione dell'Assemblea da tenersi entro il 30 giugno.

Art. 23

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale ed a quelle ad essa direttamente connesse.
2. L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) facenti parte, per legge, statuto o regolamento della medesima ed unitaria struttura.

Art. 24

SCIoglimento

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.
2. Il patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Giardini Naxos